

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **SISTRI sospeso fino al 30 giugno 2013**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 52 del DL n. 83/2012 ha **sospeso il termine di entrata in operatività del SISTRI** (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fino al compimento delle verifiche del funzionamento del sistema e non oltre il 30.6.2013. Sino a tale termine, da emanare con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sono sospesi gli effetti del contratto** stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la SELEX – SE.MA e **il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012**. Con specifico riferimento alla sospensione dei contributi dovuti per l'anno 2012, si rammenta che con **decreto del 17 ottobre 2012, n. 210**, la cui entrata in vigore è prevista per il 20 dicembre 2012, **il legislatore conferma la sospensione in parola sopprimendo** - dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219 e dal decreto 25 maggio 2012, n. 141) - **la previsione secondo la quale: "Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre"**. La pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale fa seguito, peraltro, ad un recente comunicato pubblicato sul sito istituzionale il 19 novembre 2012 e ripetuto due giorni dopo sul portale informativo del SISTRI, con cui il MATTM ribadiva che il pagamento dei contributi per il 2012 era stato sospeso dal citato art. 52 del D.L. n. 83/2012. **Restano ferme, invece, le disposizioni in capo ai medesimi soggetti** di cui agli artt. 190 e 193 del DLgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), **nonché l'obbligo di osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente prima dell'entrata in vigore del DLgs. 3.12.2010 n. 205.**

### **Premessa**

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l'art. 52 co. 1 del DL 22.6.2012 n. 83 (c.d. "DL crescita e sviluppo"), conv. nella L. 7.8.2012 n. 134, dispone la **sospensione** del termine di entrata in

operatività del SISTRI fino al compimento delle relative verifiche amministrative e funzionali. Secondo quanto stabilito dal decreto, **tale termine non dovrebbe slittare oltre il 30.6.2013.**

#### **OSSERVA**

Il sistema SISTRI, che sarebbe dovuto diventare operativo il 17.7.2010, è stato rinviato all'1.10.2010, all'1.1.2011, all'1.9.2011, al 9.2.2012, al 2.4.2012, al 30.11.2012 e, da ultimo, è stato sospeso a non oltre il 30.6.2013.

Rimangono, altresì, sospesi sino a tale termine gli **effetti del contratto** stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la SELEX – SE.MA, nonché il **pagamento dei contributi** dovuti dai soggetti obbligati per l'anno 2012, precedentemente prorogato al 30.11.2012 dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DM 25.5.2012 n. 141.

#### **OSSERVA**

Con specifico riferimento alla sospensione dei contributi dovuti per l'anno 2012, si rammenta **che con decreto del 17 ottobre 2012, n. 210**, la cui entrata in vigore è prevista per il 20 dicembre 2012, il **legislatore conferma la sospensione in parola sopprimendo** - dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219 e dal decreto 25 maggio 2012, n. 141) - **la previsione secondo la quale: "Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre"**. La pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale fa seguito, peraltro, ad un comunicato pubblicato sul sito istituzionale il 19 novembre 2012 e ripetuto due giorni dopo sul portale informativo del SISTRI, con cui il MATTM ribadiva che il pagamento dei contributi per il 2012 era stato sospeso dall'art. 52 del "decreto crescita" (D.L. n. 83/2012)

Restano ferme, invece, le disposizioni in capo ai medesimi soggetti di cui agli artt. 190 e 193 del DLgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), nonché l'obbligo di osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente prima dell'entrata in vigore del DLgs. 3.12.2010 n. 205.

#### **Quadro normativo**

Ai sensi dell'art. 1 co. 1116 della L. 27.12.2006 n. 296, "per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un **sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti**, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti". Lo scopo del nuovo sistema è, dunque, quello di tracciare i rifiuti in modo informatico.

Il SISTRI è stato istituito in attuazione dell'art. 189 del DLgs. 152/2006 e dell'art. 14-*bis* del DL 78/2009, conv. con il DM 17.12.2009.

#### **OSSERVA**

Il DM 18.2.2011 n. 52 reca modifiche alla relativa disciplina, a seguito dei precedenti aggiornamenti, ai sensi dei DDMM 15.2.2010, 9.7.2010, 28.9.2010 e 22.12.2010.

Il DM n. 52/2011 prevede disposizioni in merito:

- all'entrata in **funzione e gestione** del SISTRI;
- **all'iscrizione** obbligatoria e facoltativa al SISTRI;
- al **contributo** di iscrizione al SISTRI;
- alle **informazioni** da fornire al SISTRI;
- alle modalità di consegna dei **dispositivi elettronici**;
- agli obblighi di **comunicazione e trasmissione** dei dati al SISTRI;
- al **Comitato di vigilanza e controllo**.

In seguito, con l'emanazione del DM 25.5.2012 n. 141 vengono apportate nuove modifiche a tale decreto, la cui base deriva dai risultati dei **test di funzionamento** effettuati sul sistema SISTRI, secondo le modalità concordate con le relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la verifica tecnica delle relative componenti software e hardware.

Tra le **novità** del DM 141/2012, all'art. 1 co. 1 si segnala:

- l'obbligo di iscrizione al SISTRI anche per i **centri di raccolta comunali e intercomunali della Regione Campania**;
- la **gestione in conto terzi degli impianti pubblici**, al fine di poter delegare gli adempimenti (iscrizione e procedure SISTRI) in attesa della voltura dell'autorizzazione ai soggetti terzi in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge;
- il **contributo** SISTRI, che originariamente, per l'anno 2012, doveva essere versato entro il 30.11.2012 (il pagamento è stato sospeso, vedi sopra);
- l'adempimento da seguire per trasmettere le informazioni al SISTRI in caso di **procedura di emergenza**;
- **modifiche procedurali** in relazione, tra l'altro, al termine per la comunicazione della movimentazione dei rifiuti.

Infine, l'art. 52 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), dispone la **sospensione dell'operatività** del SISTRI fino e non oltre al **30.6.2013**. Con decreto del Ministro dell'Ambiente verrà fissato il **nuovo termine** per l'entrata in operatività del sistema di controllo dei rifiuti. Fino ad allora sono sospesi gli

**effetti del contratto** stipulato tra il Ministero e la SELEX – SE.MA, nonché il **pagamento del contributo** (ai sensi del dettato normativo).

#### OSSERVA

Il nuovo DM 25.5.2012 n. 141 è entrato in vigore il 7.9.2012. Nonostante sia cronologicamente posteriore all'entrata in vigore della L. 134/2012 (avvenuta il 12.8.2012), il DM 141/2012 rimane di fatto **inattuabile**, poiché prevale il principio della **gerarchia delle fonti**. Pertanto, a livello pratico, le disposizioni relative al pagamento del contributo per l'anno 2012 (versamento da effettuarsi entro il 30.11.2012) rimangono sospese.

#### Soggetti interessati

L'art. 188-ter del DLgs. 152/2006 distingue l'ambito soggettivo di applicazione del SISTRI.

Ai sensi dell'art. 1 lett. a) del DM 141/2012, sono altresì tenuti ad aderire al sistema i comuni e le

#### RIEPILOGO SOGGETTI OGGLIBATI AD ADERIRE AL SISTRI

##### Comma 1

- Gli enti e le imprese produttori di **rifiuti speciali pericolosi**, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 co. 8 (lett. a);
- le imprese e gli enti produttori di **rifiuti speciali non pericolosi**, di cui all'art. 184 co. 3 lett. c), d) e g) **con più di 10 dipendenti**, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di **smaltimento o recupero di rifiuti** e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti (lett. b);
- i **commercianti** e gli **intermediari** di rifiuti (lett. c);
- i **consorzi** istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati (lett. d);
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di **recupero o smaltimento di rifiuti** (lett. e);
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo **professionale**. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla L. 4.4.1977 n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi (lett. f);
- i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali **in attesa della presa in carico** degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, in caso di trasporto intermodale (lett. g).

## RIEPILOGO SOGGETTI CHE ADERISCONO VOLONTARIAMENTE AL SISTRI

### Comma 2

- Le imprese e gli enti produttori di **rifiuti speciali non pericolosi** di cui all'art. 184 co. 3 lett. c), d) e g) che **non hanno più di 10 dipendenti** (lett. a);
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri **rifiuti speciali non pericolosi** di cui all'art. 212 co. 8 (lett. b);
- gli **imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 c.c. che producono rifiuti speciali non pericolosi (lett. c);
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184 co. 3 lett. c), d) e g) (lett. d);
- i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di **regioni diverse dalla Regione Campania** (lett. e).

### OSSERVA

Ai sensi dell'art. 188-ter co. 10 del DLgs. 152/2006, nel caso di produzione **accidentale** di rifiuti pericolosi, il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

### Adempimenti

I soggetti obbligati e i soggetti che hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti rispettivamente dagli artt. 190 e 193 del suddetto DLgs. 152/2006, ovvero:

- obbligo di tenere un **registro** di carico e scarico;
- obbligo di redazione di un **formulario** di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto.

### OSSERVA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 18.2.2011 n. 52, successivamente sostituito dall'art. 1 co. del DM 10.11.2011 n. 219, il sistema di gestione del SISTRI è **affidato** all'Arma dei Carabinieri, che dovrà gestirne i processi ed i flussi di informazioni.

### TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI

<b>Adempimenti iniziali</b>	Iscrizione al SISTRI e versamento del contributo
<b>Adempimenti operativi</b>	Comunicazione telematica al SISTRI dei dati dei rifiuti
	Monitoraggio satellitare dei mezzi di trasporto tramite "black box"
	Monitoraggio discariche
<b>Regime transitorio</b>	Obbligo di tenere il registro di carico/scarico e il formulario trasporto

rifiuti fino a quando il sistema non sarà operativo

## Dispositivi elettronici

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati due **dispositivi elettronici** per monitorare le informazioni utili al fine di tracciare i rifiuti in modo informatico. In particolare, vengono consegnati:

→ un dispositivo **USB** per:

- ☐ consentire la trasmissione dei dati;
- ☐ firmare elettronicamente le informazioni fornite;
- ☐ memorizzarle sul dispositivo stesso.

→ un dispositivo "**black box**" da installare su ciascun veicolo trasportatore di rifiuti, al fine di monitorare il percorso del mezzo.

## Regime sanzionatorio

L'art. 36 del DLgs. 3.12.2010 n. 205, recante "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", reca importanti novità anche in merito al regime sanzionatorio.

**TABELLA RIEPILOGATIVA REGIME SANZIONATORIO**

<b>VIOLAZIONE soggetti obbligati</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
Omessa iscrizione al SISTRI da parte dei soggetti obbligati	Da 2.600,00 a 15.500,00 euro	
Omesso versamento del contributo per l'iscrizione al SISTRI		
Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo		Da 15.500,00 a 93.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi
Omesse o infedeli informazioni		Sospensione immediata dal servizio fornito dal Sistema
Alterazione di un qualsiasi dispositivo tecnologico accessorio		
Impedimento al corretto funzionamento del sistema		
Errato calcolo delle unità lavorative	Da 260,00 a 1.550,00 euro.	
Omessa conservazione durante il trasporto della copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	Da 1.600,00 a 9.300,00 euro In caso di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p.	

Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti la sanzione si riduce da 1.040,00 a 6.200,00 euro.

Le sanzioni aumentano, in generale, qualora le omissioni e gli errori di cui sopra si riferiscano a rifiuti pericolosi.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**